

## BOZZA MODIFICA ART 16 STATUTO SNA –GRUPPI AZIENDALI

<p style="text-align: center;"><b>Testo in vigore</b> Capo VI – Gruppi Aziendali <b>Art. 16</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Proposta</b> Capo VI – Gruppi Aziendali <b>Art. 16</b></p>
<p>I Gruppi aziendali riuniscono gli agenti operanti per una o più imprese di assicurazione, purché facenti parte del medesimo Gruppo Finanziario.</p> <p>Per ottenere il riconoscimento da parte del Sindacato il Gruppo Aziendale deve trasmettere all'Esecutivo Nazionale il proprio statuto e l'elenco degli Agenti che hanno dato la loro adesione.</p> <p>Il riconoscimento di un nuovo Gruppo Aziendale avviene qualora:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 1) raggruppamenti almeno il 33% degli agenti operanti per l'impresa, col minimo di n.30 agenti aderenti;</li><li>- 2) almeno 1/3 degli agenti aderenti al Gruppo Aziendale siano iscritti al Sindacato;</li><li>- 3) lo Statuto del Gruppo Aziendale non contenga norme contrastanti con lo Statuto SNA.</li></ul> <p>Il riconoscimento viene revocato al venir meno di una delle tre condizioni necessarie per il riconoscimento e comunque in tutti i casi in cui il Gruppo Aziendale compia atti in grave contrasto con le delibere e/o direttive del Sindacato.</p> <p>Il Gruppo Aziendale deve comunicare all'Esecutivo Nazionale per la verifica e ratifica ogni proposta di Accordo Integrativo prima della sua approvazione, e trasmettere successivamente il testo dell'Accordo approvato.</p> <p>Il Gruppo Aziendale deve altresì comunicare annualmente al Sindacato l'elenco nominativo dei propri iscritti, ed eventuali modifiche statuarie intervenute.</p> <p>L'iscritto al Sindacato Nazionale Agenti può aderire a più Gruppi Aziendali ma può rivestire la carica di Presidente o Rappresentante in un solo Gruppo.</p> <p>E' prevista una quota di accreditamento da versare da parte del Gruppo Aziendale, la cui misura è stabilita dall'Esecutivo Nazionale, per le attività che il Gruppo Aziendale dovesse chiedere al Sindacato.</p>	<p><b>I Gruppi aziendali riuniscono gli agenti operanti per una o più imprese di assicurazione.</b></p> <p><b>Il Gruppo Aziendale che desidera avere il riconoscimento da parte del Sindacato deve trasmettere all'Esecutivo Nazionale il proprio statuto e l'elenco degli Agenti che hanno dato la loro adesione.</b></p> <p><b>Il riconoscimento di un nuovo Gruppo Aziendale avviene qualora:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li><b>- 1) almeno 25% degli agenti aderenti al Gruppo Aziendale siano iscritti al Sindacato;</b></li><li><b>- 2) lo Statuto del Gruppo Aziendale non contenga norme contrastanti con lo Statuto SNA.</b></li></ul> <p>Il riconoscimento viene revocato al venir meno di una delle due condizioni necessarie per il riconoscimento e comunque in tutti i casi in cui il Gruppo Aziendale compia atti in grave contrasto con le delibere e/o direttive del Sindacato.</p> <p>Il Gruppo Aziendale deve comunicare all'Esecutivo Nazionale per la verifica e ratifica ogni proposta di Accordo Integrativo prima della sua approvazione, e trasmettere successivamente il testo dell'Accordo approvato.</p> <p>Il Gruppo Aziendale deve altresì comunicare annualmente al Sindacato l'elenco nominativo dei propri iscritti, ed eventuali modifiche statuarie intervenute.</p> <p>L'iscritto al Sindacato Nazionale Agenti può aderire a più Gruppi Aziendali ma può rivestire la carica di Presidente in un solo Gruppo.</p> <p>E' prevista una quota di accreditamento da versare da parte del Gruppo Aziendale, la cui misura è stabilita dall'Esecutivo Nazionale, per le attività che il Gruppo Aziendale dovesse chiedere al Sindacato.</p>